



COMUNE di CREVOLADOSSOLA

STATUTO

stralcio

Titolo II Organi

ART.12 Organi

- 1 Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo I Il Consiglio Comunale

ART.13 Principi informatori

- 1 Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, ne determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
- 2 Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale secondo le norme del regolamento.

ART.14 Competenze e Attribuzioni

- 1 Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2 Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3 Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere.
- 4 Partecipa alla formazione del programma amministrativo di mandato attraverso l'esercizio del diritto di presentazione di emendamenti al progetto di programma adottato dalla Giunta Municipale e depositato in visione per un tempo non inferiore a gg 20.
- 5 Gli emendamenti debbono essere formulati in forma scritta e depositati almeno gg10 prima della discussione in aula del programma..

- 6 Esamina periodicamente l'andamento dei programmi, dedicando la seduta deputata alla approvazione del rendiconto, alla puntuale verifica della loro attuazione e della ragione che eventualmente hanno determinato il loro mancato o parziale raggiungimento.
- 7 In tale sede verifica altresì il grado di ammodernamento tecnologico informatico raggiunto nella gestione dei servizi al fine di aggiornare i programmi di informatizzazione inseriti nel bilancio pluriennale.

ART.15 Sessioni e Convocazione

- 1 L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie dal 01 gennaio al 31 luglio e dal 01 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
- 2 Le convocazioni sono ordinarie, straordinarie o urgenti.
- 3 Le convocazioni ordinarie devono essere notificate ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi prima del Consiglio, quelle straordinarie almeno 3 giorni prima e quelle d'urgenza 24 ore prima.
- 4 L'approvazione degli atti fondamentali di programmazione, dei bilanci e dei conti devono avvenire durante le sessioni ordinarie.
- 5 Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
- 6 Il Consiglio è convocato altresì entro gg.20 dalla richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica.
- 7 Qualora il Sindaco non provveda nei termini, si attiva su iniziativa dei Consiglieri che hanno formulato la richiesta, la procedura sostitutiva di cui all'Art. 36 Comma 4 della Legge 142/90.
- 8 Le riunioni del Consiglio si svolgono in prima e seconda convocazione.
- 9 Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza di 1/2 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.
- 10 Nella seconda convocazione che deve avvenire con le stesse modalità della prima, è richiesta la presenza di 1/3 dei Consiglieri, oltre al Sindaco.

ART.16 Commissioni

- 1 Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive, redigenti e di controllo .
- 2 Compito principale delle commissioni consultive è l'esame preparatorio degli atti deliberativi di iniziativa della Giunta o da singoli Consiglieri e da sottoporre alla approvazione del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- 3 Le commissioni redigenti predispongono proposte deliberative da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
- 4 Le Commissioni di controllo possono essere costituite per lo svolgimento di attività finalizzate a verificare ed accertare l'attuazione dei programmi amministrativi, la efficacia ed efficienza dei servizi gestiti dall'ente, la loro rispondenza all'interesse pubblico.
- 5 La presidenza delle commissioni di controllo è regolata dalla legge.
- 6 Il regolamento disciplina il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

ART.17 Consiglieri

- 1 La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono senza vincolo di mandato imperativo.
- 2 Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio.
- 3 Si danno per presentate le dimissioni dichiarate in sede di Consiglio
- 4 In caso di loro deposito presso l'ufficio di protocollo, il Segretario dell'Ente provvede a trasmetterle entro 24 ore ai singoli Consiglieri..
- 5 I Consiglieri decadono dalla carica per mancata e immotivata partecipazione a due intere consecutive sessioni Consiliari.

- 6 I motivi dell'assenza devono essere comunicati in forma scritta entro il medesimo giorno del Consiglio, salvo causa di forza maggiore, in questo caso la comunicazione va effettuata nei 15 giorni successivi.
- 7 Il Consiglio accerta con proprio atto il verificarsi delle condizioni che danno luogo alla decadenza, mandandolo ad esecutività, a notificare al Consigliere affinché presenti nei successivi gg 15 memorie giustificative.
- 8 Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio esamina le memorie giustificative o preso atto che non ne sono intervenute, delibera in via definitiva con atto dichiarato immediatamente esecutivo e ove il caso ricorra, provvede contestualmente alla surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto.

ART.18 Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1 I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari alla quale fanno parte.

ART.19 Poteri del Consigliere

- 1 Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza degli organi collegiali e può formulare interrogazioni e mozioni.
- 2 Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, fermo restando il dovere di mantenere il segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
- 3 Per il computo dei quorum previsti dall'Art.45, Commi 2 e 4, della Legge 08.06.90 n.142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati.
- 4 Il diritto di iniziativa di proposta deliberativa si esercita mediante presentazione al Sindaco, di una compiuta ed organica proposta corredata dai pareri necessari, la proposta è esaminata dalla Giunta entro gg.30 dalla sua presentazione, qualora competente, e del Consiglio entro gg.90.

ART.20 Gruppi Consiliari

- 1 I Consiglieri sono riuniti in gruppi consiliari pari per numero a quello delle liste che hanno ottenuto seggi in misura superiore a uno.
- 2 Si costituisce inoltre un gruppo misto nel quale confluiscono i Consiglieri appartenenti a liste che non hanno ottenuto più di un seggio e quelli delle altre liste che durante il mandato intendono dissociarsi dai gruppi originari e non confluiscono in altro gruppo.
- 3 Il regolamento consiliare disciplina le modalità di designazione e di sostituzione dei capigruppo, nonché il funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo.
- 4 Nelle more di approvazione del regolamento, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che in ogni lista hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
- 5 A parità o nel caso di più liste rappresentate da singoli consiglieri, prevale l'anzianità anagrafica.